

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SANNA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	477
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2477)	477
PRESIDENTE	477, 478, 479, 480
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	480
NANNINI	480
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	478, 479
RAICICH	479, 480
SPITELLA	480
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
ROMANATO ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734);	
IANNIELLO: Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052)	480
PRESIDENTE	480, 482, 483, 484, 485, 486, 487
BARDOTTI	483
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	484, 485, 486, 487
BUZZI	487
CAIAZZA	485
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	480, 481, 482, 483, 484
ELKAN	487
FUSARO	485, 486
IANNIELLO	481, 484, 485, 487
LEVI ARIAN GIORGINA	486, 487
RACCHETTI	482, 483, 485
TEDESCHI	481, 482, 483, 484, 485, 487

La seduta comincia alle 16,15.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Averardi.

Discussione della proposta di legge Senatori Bloise ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti d'istruzione dell'ordine secondario (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bloise, Spigaroli, Arno-

ne, Bardi, Castellaccio e Celidonio: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti d'istruzione dell'ordine secondario ».

La proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 aprile 1970.

Essa è già stata esaminata in sede referente il 23 giugno 1970 e successivamente, su richiesta della commissione, trasferita in sede legislativa.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, su questa proposta di legge ho già svolto la relazione in sede referente; mi limiterò quindi a puntualizzare, oggi, le questioni più importanti.

Vorrei innanzi tutto ricordare che il provvedimento al nostro esame ha il solo ed unico scopo di razionalizzare il sistema degli incarichi di presidenza, e non di rivedere tutto il sistema di nomina dei capi di istituto, né tanto meno la funzione stessa del capo di istituto.

La proposta di legge prevede la formazione di due distinte graduatorie provinciali, anche per rispondere alle particolari esigenze derivanti dal fatto che alcuni provveditori hanno già adottato il sistema di nomina nell'ambito della provincia, ed altri no. Alla prima categoria apparterranno coloro che potremmo chiamare, anche se impropriamente, « idonei », cioè coloro che, avendo partecipato a precedenti concorsi, sono stati inseriti nella graduatoria di merito. Della seconda categoria faranno parte i professori di ruolo in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per presidi, ma che idonei non sono.

All'articolo 3 della proposta di legge si stabilisce che nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti appartenenti alla seconda categoria, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti appartenenti alla prima categoria.

Gli articoli 2 e 3 prevedono anche norme pratiche di attuazione, nonché la costituzione di una commissione provinciale per la compilazione delle graduatorie.

Durante l'esame del provvedimento in sede referente erano sorte alcune questioni, di cui alcune sollevate da me nella stessa relazione, altre dai colleghi. La prima delle questioni da me evidenziate in veste di relatore, era relativa al primo comma dell'articolo 2, in base al quale nelle graduatorie

vengono iscritti a domanda gli aspiranti « residenti nella provincia o nelle province costituenti la regione ». A tale proposito avevo fatto osservare che, a parte l'imprecisione della dizione (non vedo come si possa essere residenti in una o in più province della regione), esiste anche una questione di sostanza, in quanto si dà la possibilità ad un professore, che ha i requisiti per essere ammesso in graduatoria, di presentare più domande in più provveditorati.

Ora io ritengo che questa facoltà sia dannosa per la scuola, perché se un professore può fare più domande in più provveditorati entrerà evidentemente in più graduatorie e ciò ritarderebbe moltissimo la nomina dei presidi incaricati, in contrasto con lo spirito della legge che vuole che le nomine siano fatte all'inizio dell'anno scolastico.

Io proposi in sede referente, e lo ripropongo oggi in sede legislativa, che la facoltà sia limitata ad una sola provincia. Se mai può nascere la questione se la provincia debba essere quella di titolarità o un'altra a scelta del candidato. L'onorevole Raicich, mi pare, propose allora una provincia a scelta, io invece limiterei la facoltà alla provincia di titolarità, perché non vorrei che questa legge diventasse un mezzo per poter scavalcare i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie. Dico questo contro tutte le sollecitazioni che ho avuto, ma mi pare che nell'interesse della scuola sia opportuno limitare la possibilità di presentare domanda alla provincia in cui uno risiede.

Questo problema del resto è connesso con quello che riguarda i presidi titolari (orse anche nella discussione in sede referente) di scuola media. La proposta approvata dal Senato prevede che i presidi titolari di scuola media possano far domanda per entrare nella graduatoria della scuola media superiore, se in possesso di determinati requisiti. Un collega fece un'osservazione che mi pare importante: cioè se con questa legge noi vogliamo razionalizzare il sistema delle nomine degli incarichi e quindi assicurare ad essi una certa disciplina, dobbiamo però evitare che avvenga il minor numero di spostamenti possibile nell'ambito delle presidenze. Con questa disposizione invece noi veniamo a coprire una presidenza in modo temporaneo e contemporaneamente veniamo a sguarnire una altra presidenza di scuola media il cui preside ha richiesto di essere incaricato in una scuola media superiore. Questa obiezione è degna di essere esaminata e valutata perché mi pare fondata anche se è vero che da un

punto di vista soggettivo dei singoli presidi esiste questo diritto o meglio questa aspirazione a poter avere un incarico in una scuola media superiore nel caso che essi abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Bisogna decidere tra una esigenza oggettiva della scuola e una aspirazione direi soggettiva dei presidi, che pure hanno dei titoli per aspirare ad essere inclusi in questa graduatoria.

Il secondo problema si collega con il primo. Infatti, se concediamo la possibilità di presentare domanda in una provincia diversa da quella in cui il professore è titolare, in effetti noi usiamo questo strumento per la assegnazione di una sede diversa, ed in tal caso la richiesta dei presidi di scuola media avrebbe un fondamento; mentre infatti un professore potrebbe, in base a questa legge, cambiare sede, un preside, che ha tutti i requisiti, ed in più ha vinto il concorso di preside, non potrebbe farlo. Se invece limitiamo la possibilità di avanzare domanda soltanto per la provincia in cui il professore è titolare, di fatto finiamo con il togliere significato alle richieste dei presidi, legittime — ripeto — soltanto nella misura in cui la legge diventasse strumento per trasferimenti in altre province.

Vi è poi una terza questione. Come i colleghi sapranno, nella categoria *b*) dei professori che non hanno l'idoneità sono compresi insegnanti in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso per presidi, il che vuol dire che sono professori di ruolo da almeno cinque anni nella scuola media, e da almeno 7 anni negli istituti secondari. Stando così le cose, per la scuola media si presenta un problema. In alcune scuole medie, specialmente in quelle più piccole, fino a qualche anno fa esistevano pochissimi professori di ruolo, per cui spesso all'unico professore di ruolo della scuola toccava l'incarico della presidenza. Si tratta, in genere, di professori entrati in ruolo in base alla legge n. 603, e nei confronti dei quali si presenta questo problema che, ritengo, potrebbe anche essere risolto mediante una norma transitoria: è giusto togliere o mantenere l'incarico a questi professori che, con due o tre anni di ruolo, hanno la presidenza di una scuola?

A questo proposito io penso si potrebbe presentare un emendamento del genere: « solo per gli anni 1971-72 e 1972-73 i presidi incaricati almeno da un triennio con qualifica di ottimo (questa sarebbe una garanzia della loro efficienza) possono essere inclusi

in graduatoria ». E aggiungerei ancora « per la sede nella quale hanno avuto l'incarico », cioè non per un'altra sede, perché in questo caso l'interessato dovrebbe assoggettarsi alla richiesta di tutti i requisiti che si chiedono agli altri.

Concludendo, sono queste le tre questioni fondamentali che dobbiamo risolvere: per quante sedi si può avanzare domanda; la possibilità per i presidi titolari di essere compresi o no nella graduatoria; la situazione dei presidi incaricati di scuola media con meno di cinque anni di ruolo.

RAICICH. Chiedo di parlare per una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAICICH. Vorrei ripetere alcune considerazioni pregiudiziali da me già svolte al tempo dell'esame di questo provvedimento in sede referente.

La questione che pongo a lei, signor Presidente, ed agli onorevoli colleghi, è questa: tra i nostri compiti immediati, e forse anche di maggior rilievo, c'è quello dell'esame dello stato giuridico del personale docente e direttivo; sulla base di un disegno di legge delega presentato dal Governo alla fine del mese di settembre. Se ricorso bene, esiste un accordo, tra i vari gruppi della Commissione, per dare priorità alla trattazione di questo argomento che ha tutto una sua lunga storia, e che da tante parti è seguito con particolare attenzione. Tra pochi giorni o settimane noi dovremo, nell'ambito di questo stesso argomento (a meno che non vogliamo rilasciare una cambiale in bianco al Governo, cosa alla quale siamo contrari), affrontare anche il problema dei presidi.

Facciamo un'ipotesi, che del resto trova eco nell'ambiente politico e scolastico: supponiamo che si arrivi a forme elettive di presidenza. In questo caso i presidi già esistenti avranno dei diritti acquisiti intoccabili di natura finanziaria, ed altri discutibili relativi al ruolo che ricoprono.

Se vogliamo incominciare, anche in via sperimentale, come il ministro aveva suggerito in questa Commissione, a dare il via ad un tentativo di eleggibilità dei presidi, la condizione più propizia che ci si presenta è la sede dove, per vari motivi, il preside non c'è. E allora noi abbiamo una scelta che però dovremmo fare in sede di discussione del disegno di legge sullo stato giuridico e non con una leggina, o una legge per non

offendere il presentatore perché la parola leggina di per sé è offensiva, che a poche settimane dall'inizio della discussione sullo stato giuridico innova, dando sì certe garanzie rispetto alla prassi attuale, ma garanzie che non possono entrare in vigore nel presente anno scolastico, neanche quelle che riguardano le vacanze durante l'anno scolastico, perché al secondo comma dell'articolo 3 è presupposto che esistano le graduatorie anche per le vacanze determinatesi durante l'anno scolastico.

D'altra parte vedo che dalla chiara relazione del collega Racchetti si delinea la possibilità che la legge non venga approvata così com'è, ma venga modificata e questo vuol dire che ritorna al Senato. Io mi chiedo allora se in questa situazione, dato che siamo alla vigilia della discussione dello stato giuridico che disciplinerà queste cose e darà delle indicazioni su queste questioni, dobbiamo ancora rimanere su questa posizione che rischia, se non viene modificata, di favorire altre leggine, interventi di comodo e non un effettivo servizio scolastico. E in ultima analisi non favorisce quella prospettiva di democratizzazione che noi vogliamo introdurre nella scuola che è uno dei punti più delicati dello stato giuridico. C'è infine in questa legge ancora questo meccanismo della graduatoria che, in quanto sorta per combattere certe nomine autoritarie, è fundamentalmente uno strumento che, appunto perché permette ricorsi e reclami, di un qualche affidamento. Ma, a me sembra che oggi la macchina della scuola italiana sia afflitta da questa malattia del graduatorismo. Io ho l'impressione che i provveditorati e altri uffici del genere impieghino il 95 per cento del loro tempo a compilare graduatorie ed esaminare reclami anziché a provvedere a cose ben più importanti e urgenti per un corretto funzionamento della scuola. Credo che se noi stabilissimo certi criteri di democrazia potremmo per esempio assicurare il lavoro di coordinamento e di guida di un istituto per mezzo di un individuo eletto dalla comunità che lavora in quell'istituto. Ma in questo momento non possiamo trattare questo argomento. Persino nell'università c'è il rettore che viene eletto, anche se con un corpo elettorale assai limitato; negli altri ordini di scuola invece permane un criterio di nomina che è del tutto superato.

Per questi motivi, signor Presidente, io propongo che la discussione della proposta di legge n. 2477 sia sospesa e che essa venga incorporata semmai nella discussione sullo

stato giuridico per il cui inizio le chiedo informazioni, perché gradirei che fin dalla prossima settimana il relatore possa svolgere la sua relazione.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno per martedì prossimo una proposta di legge su cui attendiamo il parere della V Commissione. Se per martedì avremo il parere favorevole e otteniamo la sede legislativa, dedicherei la prossima settimana a questa discussione rinviando alla successiva lo inizio della discussione sullo stato giuridico.

C'è una richiesta di sospensiva da parte dell'onorevole Raicich. Può parlare un deputato a favore ed uno contro.

SPITELLA. Sono favorevole all'accoglimento della proposta di sospensiva.

NANNINI. Sono contrario.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole dall'onorevole Raicich.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Romanato ed altri: Sistemazione dei presidi idonei (734); Ianniello; Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali (1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Romanato ed altri: « Sistemazione dei presidi idonei » e del deputato Ianniello: « Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei professori idonei o compresi nella graduatoria di merito a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali ».

Ricordo che nella seduta del 17 giugno decidemmo la costituzione di un comitato ristretto che elaborasse un testo unificato delle due proposte.

DALL'ARMELLINA, Relatore. Comunico alla Commissione che il comitato ristretto ha elaborato un testo unificato composto di due

articoli che, sostanzialmente, cercano di risolvere i problemi che sono sorti e, nello stesso tempo, di ordinare le proposte emerse in sede di discussione. Il comitato ristretto, cioè, propone che venga bandito un concorso per soli titoli, riservato ai professori idonei ai concorsi per presidenza o, comunque, inclusi nella graduatoria di merito. Le modalità del concorso e i criteri per la valutazione dei titoli, ovviamente, sono demandati al Ministero; così come il numero dei posti di preside da assegnare a ciascuna categoria di concorso. Vi è però la prospettiva dell'esaurimento delle graduatorie degli aspiranti; nelle graduatorie compilate in seguito al bando di concorso, verrebbe infatti riservato, ogni anno, il 25 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali graduatorie tuttavia non sono permanenti, ma resterebbero valide per dieci anni, nella convinzione che lo spazio di un decennio sia sufficiente ad assorbire tutte queste persone.

Nel nuovo testo è rimasto escluso l'ultimo articolo della proposta Ianniello, che riguardava la trasformazione delle sezioni staccate autonome di ginnasio in istituti autonomi; infatti, come già si disse durante la precedente discussione in sede referente, la V Commissione ha espresso parere contrario in ordine a tale articolo, poiché non sono stati indicati i mezzi di copertura.

IANNIELLO. Pur essendo tuttora convinto dell'utilità dell'articolo 4 della proposta di legge n. 1052, non insisto per il suo mantenimento per non creare ulteriori intralci all'*iter* già così difficile di questo provvedimento, che deve essere approvato senza altri ritardi perché sta per essere bandito il nuovo concorso. Desidero soltanto avere chiarimenti in ordine ad alcune norme previste nel testo unificato ed in ordine alla questione della percentuale di posti riservati.

Nel testo in questione non si indica neppure la percentuale dei posti che dovrebbero essere messi a concorso e si lascia completamente libero il limite di posti da riservare a questa categoria, cosicché potremmo trovarci di fronte ad un numero di posti così limitato rispetto al numero degli aspiranti da rendere praticamente nullo il fine che vorremmo perseguire. Dobbiamo ricordare che la categoria in questione è quella che ha punito più di tutte le altre, perché per le altre cattedre (dai direttori didattici ai presidi di altri istituti, comprese le scuole di avviamento professionale) si sono avuti almeno

una decina di provvedimenti che hanno immesso direttamente gli idonei nei ruoli. I presidi idonei dovrebbero partecipare non soltanto ad un concorso integrativo pur essendo titolari, ma avrebbero a disposizione un numero di posti limitato, ovvero il 50 per cento dei posti vacanti.

Il secondo rilievo che desidero fare su questo argomento è di natura tecnica: mentre il concorso è unico per tutti i tipi di istituto, in realtà i professori hanno precedentemente conseguito l'idoneità per la presidenza di istituti diversi. Stando così le cose occorrerebbe, per superare le mie perplessità (salvo che non mi si forniscano speciali chiarimenti), inserire nella legge che il concorso, anche se unico, viene distinto per la presidenza dei diversi tipi di istituto, per cui chi ha ottenuto l'idoneità per la scuola media può partecipare al concorso per cattedre di scuola media e non per gli istituti superiori.

Il secondo rilievo riguarda il problema delle percentuali. Se i dati di cui sono in possesso non sono errati, su 1122 idonei dei concorsi che dal 1947 in poi si sono tenuti, dovremmo avere qualcosa come 500 o 600 unità che aspirano al concorso per soli titoli. Se riserviamo il 25 per cento dei posti (salvo il 50 per cento per i concorsi speciali), considerando la media di 100 posti liberi di presidenza all'anno, corriamo il rischio di avere sistemato, dopo 10 anni, sì e no 850 presidi. Stando così le cose, direi di riservare semmai il 50 per cento, tenendo anche presente il fatto che altre categorie hanno beneficiato molto di più essendo state direttamente immesse in ruolo, mentre questi professori devono superare un concorso per titoli.

Ricapitolando, la mia proposta è quindi di elevare il 25 per cento al 50 per cento. Se si accogliesse questa ipotesi, è chiaro che il termine di 10 anni non servirebbe più, sarebbe sufficiente dire «ad esaurimento». Può anche darsi che in 10 anni riusciamo a risolvere il problema, visto che facciamo la legge in ogni caso soltanto per gli idonei che hanno partecipato ai concorsi fino al 1965.

TEDESCHI. Sul merito del provvedimento dirò qualcosa in seguito; per il momento desidero invece rifarmi a quanto ha detto poco fa il collega Raicich, sottolineando il fatto che accuso il disagio di discutere questo problema proprio alla vigilia dell'inizio della discussione sullo stato giuridico. Una parte molto ampia della legge-delega riguarda la definizione della posizione dei capi d'istituto e non si vede quindi il motivo per cui do-

vremmo anticipare una discussione su questo argomento. Per esempio, delegando il Governo ad emanare le norme, potrebbe accadere che non la funzione, ma la carriera direttiva, in qualche caso sia modificata, in una posizione che potrebbe anche prevalere rispetto ai propositi del ministro. Non vedo allora perché dovremmo in questo momento preoccuparci di affermare un principio che in generale riteniamo giusto (che chi ha superato una volta un esame non sia costretto a farlo ancora), quando il disagio esiste.

Nello spirito concordo con alcune cose dette dall'onorevole Dall'Armellina. Quale può essere il principio ispiratore di questo provvedimento? Che chi ha superato un esame non debba più ripeterlo.

Anche a me sembra che il meccanismo che si vorrebbe porre in atto sia tale da creare ulteriore confusione, per cui varrebbe la pena di fare un discorso a parte e più approfondito su questo argomento. Qui non si tratta infatti del diritto di ognuno di avere un'occupazione, perché fare il preside non è obbligatorio e l'interessato può lavorare ugualmente facendo il professore. Quindi è inutile che ci preoccupiamo di riservare il 25 per cento dei posti, possiamo anzi dire che, fino alla totale immissione di chi ne ha diritto nei ruoli, tutti quanti i posti di preside che si renderanno vacanti saranno attribuiti.

Per di più esiste anche una giustificazione pratica, oltre a quella generale e di principio, per un provvedimento di questo tipo, ed è la seguente: per le scuole medie la questione dei presidi ha dato luogo a diversi inconvenienti, non ultimo quello dovuto ai ritardi del Governo. È nota infatti l'*impasse* di 100 presidi vincitori di un concorso, la cui situazione è derivata dal fatto che il Ministero si è permesso il lusso di presentare i loro nominativi alla Corte dei conti soltanto un anno dopo, mancanza dalla quale sono derivate le desumibili e lunghissime diatribe. Ora non so come se la caverà il sottosegretario Rosati nei suoi colloqui con il Consiglio di Stato.

Quindi, a parte il fatto che l'argomento sarà trattato molto più opportunamente in sede di discussione sullo stato giuridico, anche nel merito il provvedimento dimostra la sua inadeguatezza dovuta al troppo tempo trascorso; vi si parla infatti ancora di scuole di avviamento professionale.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ci sono gli idonei.

PRESIDENTE. Quelli dell'avviamento professionale furono esclusi.

TEDESCHI. Si fece un altro concorso per includerli. Se ben ricordo sono stati espletati quattro o cinque concorsi per gli istituti professionali, quindi vi saranno certamente degli idonei; ma nel provvedimento non se ne parla e non capisco perché. Vorrei soprattutto che non si trascinasse la questione per le lunghe, perché è certo che non lederemo alcun diritto, a meno che non si pensi che vi sia un diritto a divenire preside per i professori che insegnano. Allo stato attuale non vedo perché non dovremmo prevedere che gli idonei vengano immessi in ruolo man mano che si liberano i posti; non comprendo perché il Governo debba continuare a spendere soldi per concorsi quando costoro sono già risultati idonei; altri concorsi darebbero altri idonei e rischieremo di andare verso l'istituzionalizzazione di tutta una serie di escrescenze intorno a questo problema, che invece avremmo interesse a risolvere completamente.

Sarei quindi del parere che si formi una graduatoria di tutti gli idonei e che tutti i posti che vi sono siano loro successivamente assegnati. Per il futuro si vedrà come si potrà procedere. In particolare, occorre includere nel provvedimento coloro che sono risultati idonei al concorso di preside per istituti professionali, perché non vi è alcun motivo di escluderli. Non si tratta di una proposta formale, perché credo che altri colleghi abbiano presentato un apposito emendamento.

RACCHETTI. Non ho capito se l'onorevole Tedeschi ha voluto porre una questione sospensiva, quando si è ricollegato alle osservazioni compiute dall'onorevole Raicich sul primo punto dell'ordine del giorno odierno.

TEDESCHI. Ho detto che non intendo fare della mia richiesta una questione.

RACCHETTI. Prendo atto che il collega Tedeschi non pone la stessa questione sospensiva che è stata posta per il precedente provvedimento, riguardante la nomina degli incaricati, che avrebbe dovuto entrare in vigore l'anno prossimo; vi sono quindi alcuni mesi di tempo e forse lo stato giuridico risolverà la questione e il provvedimento stesso non avrà più ragion d'essere. Il provvedimento in esame è invece diverso. Vorrei rilevare che i presidi non hanno mai avuto

V. LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1970

provvedimenti straordinari; abbiamo immesso in ruolo tutte le categorie tranne quella dei presidi cosiddetti idonei.

Non sono invece d'accordo con l'onorevole Tedeschi sull'opportunità di riservare agli idonei tutti i posti disponibili, e non per il fatto che anche i giovani abbiano il diritto...

TEDESCHI. Che cosa si intende per giovani? Per partecipare al concorso a posti di preside è necessario avere alle spalle cinque anni di servizio come insegnanti di ruolo, cosa che si ottiene verso i 40 anni.

RACCHETTI. Non vorrei porre la questione del diritto degli insegnanti più giovani ad avere un certo numero di presidenze, anche se questa tesi potrebbe essere sostenuta. Mi preoccupa che tutti i posti di presidenza siano riservati a professori che, in gran parte, sono anziani, perché ritengo che — almeno fino a quando la nostra legislazione prevederà la figura del preside — sia interesse della scuola avere elementi giovani. Ecco perché non sono d'accordo che tutti i posti siano riservati agli idonei; semmai si potrà rivedere la percentuale di posti riservata a questi ultimi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANNA

BARDOTTI. In occasione della discussione di questo provvedimento, desidero porre un problema, relativo alla validità del servizio prestato, dai professori ordinari, nelle scuole elementari statali ai fini della partecipazione al concorso ai posti di preside. Si tratta di un problema che è già stato oggetto di una proposta di legge (n. 832), ma che potrebbe essere affrontato in questa occasione. Infatti recentemente vi è stato un concorso — bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1965 — al quale furono ammessi con riserva i professori che avevano insegnato nelle scuole elementari; costoro furono inclusi nella graduatoria di merito ma successivamente, con una decisione del Consiglio di Stato, furono depennati. Anche in coerenza con la legge 26 luglio 1970, n. 576, che riconosce il valore del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nella scuola secondaria, penso che potremmo estendere la validità di tale servizio nella scuola elementare statale anche ai fini del conseguimento dell'anzianità prevista per la partecipazione ai concorsi a posti di preside.

Io quindi pensavo che proprio in questa occasione si poteva rimediare a questi in-

convenienti che si sono verificati direi, per una interpretazione non sempre chiara delle norme. È scritto anche nella relazione, ad esempio, che fino al 1959 questo servizio nella scuola elementare era adottato per intero.

Questa potrebbe essere l'occasione per sanare questa situazione e consentire ai professori che sono stati dichiarati idonei intanto di partecipare a questo concorso per titoli che si sta bandendo con questa proposta di legge; a tal proposito vorrei presentare un emendamento.

TEDESCHI. Ci troviamo di fronte a un fatto nuovo. L'onorevole Bardotti ha sollevato un problema che potrebbe anche avere un riconoscimento. Noi abbiamo affermato la validità del servizio prestato nella scuola elementare ma questo introdurrebbe una sperequazione perché, ad esempio, il servizio di straordinario non è considerato valido per fare il concorso a preside.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, ella sta sollevando un problema che richiede una certa discussione. Quindi affrontiamo questo argomento quando verrà in discussione l'emendamento preannunciato dal collega Bardotti.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

DALL'ARPELLINA, Relatore. Mi pare, in linea di massima, che ci sia il consenso della Commissione. Le obiezioni che sono state fatte riguardano la fissazione da parte della legge del numero, o quantomeno della percentuale, dei posti da mettere a concorso nell'emanaazione del concorso stesso.

Credo che il Governo potrà rispondere con dati precisi. In sede di comitato ristretto la ragione che ci ha indotti a restare sulle generali, lasciando al Ministero la decisione circa il numero dei posti da assegnare per ciascuno dei concorsi che attraverso questa legge verrebbero banditi è stata questa: che si tratta di situazioni (a seconda dei tipi di concorso) completamente differenziate. Per talune cattedre di presidenza c'è una disponibilità discreta, per altre estremamente esigua. Per quanto riguarda il numero degli aspiranti e aventi diritto a partecipare al concorso ci sono pure delle situazioni altrettanto diverse, non solo circa il numero, ma anche circa i criteri di valutazione dei titoli e di punteggio assegnati nei singoli concorsi. Si è ritenuto quindi di dover demandare al Ministero la definizione particolareggiata dei criteri da tradursi in un bando che tenga conto di tutti questi elementi,

essendo per noi impossibile stabilire attraverso una legge tutti questi particolari. Riguardo poi al problema della percentuale da riservarsi alle graduatorie, di anno in anno, per la durata di un decennio, non è che il relatore sia contrario ma ritiene che anche in questo caso si debba tener presente ciò che ha sollevato e ricordato il collega Racchetti: che ci sono cioè anche i diritti di coloro che aspirano in tempi successivi a partecipare al concorso e che forse potranno trovarsi di fronte ad un esame magari innovato e più serio o con criteri di selezione che potrebbero essere totalmente diversi. Si è ritenuto di inserire il limite dei dieci anni in analogia anche ad altre leggi esistenti sia per quanto riguarda i concorsi dei maestri che quelli dei direttori didattici, sia anche in base alla considerazione fatta che si tratta di concorrenti in gran parte già anziani. Si è pensato che nello spazio di dieci anni si sarebbe dovuta esaurire la graduatoria e che in ogni caso sarebbero forse incorsi elementi di carattere familiare ecc. tali da indurre alcuni alla rinuncia, con maggiore facilitazione per l'esaurimento della graduatoria stessa. A una graduatoria permanente il relatore non è contrario ma sarebbe un fatto innovativo che potrebbe, in sede di controllo, creare intoppi per la legge, che abbiamo invece tutti in animo di approvare in fretta.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è dichiarato favorevole e conferma la propria disponibilità per questo provvedimento, pur non nascondendosi che un provvedimento che inserisce ad una situazione piuttosto oscura, per quanto riguarda l'attuale presenza di presidi e professori che siano nelle condizioni di partecipare a questo concorso. Abbiamo già ricordato nelle sedute precedenti dei dati che ritengo utile ripresentare all'attenzione dei colleghi.

Abbiamo 1819 idonei nella scuola a direzione classica; 973 nella direzione tecnica; 34 nella scuola media. Di fronte a questo imponente numero di idonei (che non sappiamo però se ancora tutti in servizio perché i concorsi risalgono al 1947), c'è la cautela del Ministero di mantenere ancora una certa possibilità di manovra in ordine anche a quelli che saranno gli accertamenti successivi. Abbiamo solo 208 cattedre disponibili nella direzione classica, contro i 1819 idonei e ora non sono in grado di precisare le cattedre disponibili negli istituti tecnici. Di qui la necessità di riservare al Ministero la possibilità di una analisi anche più approfondita. Mi permetto

quindi di chiedere che l'articolo 1 rimanga così com'è stato formulato, tranne un emendamento sostitutivo, alla seconda riga, delle parole « riservato ai professori » con le parole « a coloro i quali siano stati dichiarati idonei »; questo emendamento ha il fine di evitare che, con un'interpretazione restrittiva della legge, siano esclusi, per esempio, i presidi di scuola media.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il Governo non si oppone alla proposta di aumentare al 50 per cento la percentuale di posti riservati.

In questi termini il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge. Mi permetto di rivolgere una viva preghiera all'onorevole Ianniello perché non insista nelle proposte di modifica dell'articolo 1.

IANNIELLO. Occorre tener presente che il fenomeno non è uguale in tutti i settori; dobbiamo comunque cercare di mantenere la percentuale del 50 per cento.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto come raccomandazione questa richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di adottare come testo base il testo elaborato dal comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito. (*Così rimane stabilito*).

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli riservato ai professori dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatorie di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 1 vi è un emendamento dei deputati Ianniello e Nannini del quale dò lettura:

Inserire dopo le parole: « per soli titoli », le parole: « distinto per tipo di istituto ».

TEDESCHI. Vorrei un chiarimento in ordine a questo testo. All'articolo 1 non si afferma che ognuno deve potersi iscrivere nelle graduatorie per quelle presidenze per le quali

ha conseguito l'idoneità. Quindi, per esempio, se uno ha superato l'esame di idoneità per la presidenza di un liceo classico, non deve per forza fare il preside in tale scuola, ma può farlo anche nella scuola media. Anni fa avevamo proposto una cosa analoga, come ricorderà il Presidente. Questo principio permetterebbe di superare gran parte delle preoccupazioni avanzate dal Governo; poco fa il sottosegretario Biasini diceva che vi sono più di milleidonei per la scuola superiore mentre i posti sono pochi, invece per la scuola media vi sono solo 34 idonei. Ora, non vedo perché chi è idoneo ad essere preside nel liceo non possa esserlo nella scuola media.

PRESIDENTE. Credo che economicamente non vi sia molta convenienza.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A parte questa considerazione, i presidi degli istituti tecnici, industriali, agrari, ecc. devono avere un certo tipo di laurea.

TEDESCHI. In sostanza ha ragione l'onorevole Biasini: è inutile fare questa legge, quando sappiamo che al liceo vi saranno 20 posti di preside vacanti mentre gli idonei sono 1900; anche con la riserva del 50 per cento dei posti occorreranno duecento anni per assorbirli tutti.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei precisare che non è accettabile l'interpretazione dell'onorevole Tedeschi. Non è possibile fondere le graduatorie e farne una sola per due ragioni. Innanzitutto vi è ancora — e vi sarà finché vi saranno differenziazioni nella scuola a livello medio e superiore — un'esigenza di conoscenze specifiche che è chiaramente consacrata da disposizioni di legge, per cui un preside di un istituto tecnico agrario, per esempio, non può essere un laureato in lettere, ovvero un preside di un istituto tecnico industriale deve avere un certo tipo di laurea. Ma vi è un'altra ragione, meno evidente ma da non disattendere, cioè che i concorsi sono stati espletati con il criterio di una certa uniformità nell'ambito della direzione tecnica, classica, ecc...; non si può prescindere da questa necessità di specializzazione. Occorre poi precisare — come del resto fa l'emendamento Ianniello — che il concorso può essere unico, ma deve essere distinto per tipi di istituto.

PRESIDENTE. Quindi il Governo è favorevole all'emendamento Ianniello.

CAIAZZA. Credo che quanto ha affermato l'onorevole Tedeschi sia in contrasto con lo emendamento Ianniello; quest'ultimo forse nella lettera tradisce il pensiero reale del collega, cosicché usando la formula « distinto per tipi di istituto » si cade in una rigidità particolare, per cui chi è risultato idoneo ad un concorso per preside di liceo può vedersi bloccato in un concorso valido per gli idonei di un concorso per preside di istituto magistrale.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo non può accadere perché il concorso è unico.

CAIAZZA. Forse è meglio far riferimento al tipo di idoneità conseguito.

RACCHETTI. Non concordo con la proposta dell'onorevole Tedeschi, mentre sono favorevole a quella del Governo. Noi non dobbiamo infatti dimenticare le esigenze della scuola, nel senso che ai presidi è richiesta una preparazione specifica per l'istituto che vanno a dirigere. Invece l'onorevole Tedeschi propone di fare una unica graduatoria, permettendo ai professori, qualunque sia la loro idoneità, di ricoprire il posto della presidenza. Sono contrario a tale ipotesi, in quanto esistono certi istituti tecnici che richiedono conoscenze specifiche da parte dei presidi.

Inoltre è da considerare che un professore che abbia svolto la sua attività sempre in un liceo, si troverebbe a disagio, qualora fosse nominato preside di una scuola media, che richiede particolari esperienze. Sono quindi favorevole a mantenere il criterio dei gruppi di idoneità, come previsto dalla legge attuale.

TEDESCHI. Quando si è discusso del passaggio dei professori dalla scuola media alla scuola superiore, avete sostenuto il contrario.

Si deve sapere con chiarezza che in pratica coloro che sono idonei alla presidenza degli istituti classici e magistrali non avranno, in base a questa legge, nemmeno nello spazio di un secolo e mezzo, la prospettiva concreta di diventare presidi.

IANNIELLO. I dati forniti dal Governo sono globali: E se si potrà attuare quell'ulteriore acceleramento, cui ha fatto riferimento il sottosegretario, probabilmente i posti che si renderanno vacanti entro i prossimi cinque o sei anni assorbiranno tutti gli idonei.

FUSARO. Quando diciamo « secondo il tipo di idoneità », non vorrei che si stabilisse una

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1970

cosa rigida, tale per cui coloro che hanno la idoneità per i licei classici non possono diventare presidi di istituti magistrali.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò non può avvenire, perché il criterio è unico.

PRESIDENTE. I deputati Ianniello e Nan- nini hanno così modificato il loro emenda- mento:

Inserire dopo le parole « per soli titoli », le altre « distinto per tipo di istituto per il quale si è conseguita l'idoneità ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- damento del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emen- damento:

« Sostituire alle parole « ai professori » le parole « a coloro i quali siano stati ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La ragione dell'emen- damento è che la dizione « professori » sembra escludere i presidi di scuola media, che abbiano avuto l'idoneità. Pare che essendo pre- sidi, non siano più professori. Con la dizione proposta, noi comprendiamo tutti coloro che hanno lo *status* di presidi di scuola media.

Abbiamo sostenuto sempre che una inter- pretazione logica e corretta della nuova nor- mativa non dovrebbe certamente portare alla esclusione dei presidi di scuola media di se- condo grado. Appunto per non incappare in una interpretazione rigida e formalistica, è ap- punto necessario inserire la specificazione proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- damento presentato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Fusaro, Dall'Armellina e Giordano propongono alla terz'ultima riga il seguente emendamento:

Inserire dopo la parola « tecnica » la parola « professionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, in se- guito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è auto- rizzato a bandire un concorso per soli titoli, di- stinto per tipo di istituto per il quale si è con- seguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque in- clusi in graduatorie di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, in- detti prima della entrata in vigore della pre- sente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

Gli inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al precedente articolo, che non bene- ficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione, hanno diritto alla riserva del 25 per cento dei posti di presidenza disponi- bili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10.

Il deputato Ianniello ha presentato i se- guenti emendamenti:

Sostituire alle parole « 25 per cento » le parole « 50 per cento ».

Sostituire alle parole « per la durata di 10 anni » le parole « ad esaurimento ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo emendamento Ianniello.

(È approvato).

Sul secondo emendamento Ianniello, devo rilevare che la I Commissione ci ha sempre mosso l'obiezione che se non si indica un ter- mine, la graduatoria è incostituzionale. C'è stata tutta una lunga questione in questo senso nella passata legislatura.

LEVI ARIAN GIORGINA. L'onorevole Ba- daloni ha fatto questa osservazione anche in sede di comitato ristretto, quando si discuteva delle insegnanti elementari. Mentre per molte categorie di dipendenti statali si sono fatte graduatorie ad esaurimento, per i postelegra-

fonici, per i ferrovieri, e per altri ancora, soltanto per gli insegnanti si accampano difficoltà. Non capisco perché.

PRESIDENTE. Ci sono dei precedenti in materia. Quando ci siamo trovati in situazioni analoghe, la Commissione Affari Costituzionali ha sempre dovuto essere investita del parere e la stessa prassi dovrebbe essere seguita in questa occasione. Pertanto, se l'emendamento è mantenuto ed approvato in via di principio dobbiamo chiedere il parere della prima Commissione, soprassedendo per il momento all'approvazione della legge.

IANNIELLO. Non più tardi di due mesi fa, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole per un identico trattamento in favore dei postelegrafonici.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei pregare i colleghi di non insistere su questo emendamento. I presidi che hanno sostenuto un esame di idoneità alla presidenza hanno davanti a loro 10 anni per usufruire del beneficio e con questa disposizione credo che riusciremo a risolvere il problema. Non si sa infatti quanti dei presidi che hanno sostenuto il concorso nel 1947 saranno ancora viventi tra dieci anni.

IANNIELLO. Aderendo all'invito del Governo, ritiro l'emendamento.

TEDESCHI. Per dichiarazione di voto sull'articolo 2. Noi ci asterremo dalla votazione dell'articolo, non tanto per le considerazioni da me precedentemente svolte, ma perché stando almeno alle dichiarazioni a prove fornite dal Governo che non ho motivi di contestare o per correggere con l'ottimismo rivelato dal collega Ianniello — la questione della riserva dei posti, sia pure ampliata al 50 per cento, e più ancora il mantenimento del limite in 10 anni, dimostrano chiaramente che moltissimi dei presidi idonei, in base a questa legge, non diventeranno mai presidi.

Ha detto infatti l'onorevole rappresentante del Governo che abbiamo 1819 idonei per l'ordine classico; non ha detto quanti sono i posti, ma mi sembra 208, il che significa che se riserviamo la metà dei posti che si libereranno nei prossimi anni, potranno ad un certo momento essere attribuiti, in base a questa graduatoria, 20 o 30 posti all'anno. La divisione di 1819 per 20 o 30, od anche per quaranta, ci dice che ci vorranno 60 anni perché gli in-

teressati possano diventare presidi. Ciò significa che in base al meccanismo previsto in questa legge, per l'effettiva assunzione delle presidenze da parte degli idonei, nell'ipotesi più favorevoli, entro 10 anni saranno sistemati soltanto un quarto dei professori attualmente idonei.

Stando così le cose è chiaro che questa legge, a parte i motivi generali, contiene un ulteriore elemento discriminante nei confronti di coloro che hanno già superato un esame e che non vorremmo dovessero ripeterlo, sia pure attraverso una graduatoria.

La sostanza non cancella quindi il fatto che si tratta di un provvedimento estremamente demagogico.

ELKAN. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2 per i seguenti motivi: per me la questione dell'idoneità non esiste, almeno come diritto, perché ci sono coloro che non vincono un concorso e vengono inclusi in una graduatoria di merito che non ha niente a che fare con l'idoneità. Ci troviamo in una fase transitoria e ipotizzare dieci anni per il conseguimento delle presidenze da parte di coloro che già per molti anni hanno ottenuto questo presupposto è un fatto che non mi trova consenziente. Per questo mi astengo.

BUZZI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Elkan per gli stessi motivi e mi astengo anche io dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ianniello.

(È approvato).

Data l'ora, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO